

N. R.G. 165/2021



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro,  
letto il ricorso introduttivo,

**F I S S A**

l'udienza di discussione per il giorno 16.9.2021 ore 12,15 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tutte le difese nonché l'indicazione dei mezzi di prova;

**D I S A T T E N D E**

la richiesta di autorizzazione alla notificazione agli eventuali contro interessati ai sensi dell'art. 151 cpc, rilevando che i poteri riconosciuti al giudice da tale norma non consentono di autorizzare efficacemente modalità che esulino dallo "schema legale degli atti di notificazione", il quale implica necessariamente "la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario (Cass. 23919/17; 4319/03), che la norma si deve, pertanto, ritenere applicabile in caso di notificazioni individuali a destinatari conosciuti e che, invece, laddove, come nel caso in esame, si ritenga necessaria una notificazione collettiva per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, occorre procedere con le forme di cui all'art. 150 cpc;

**R I L E V A**

infine, che nel caso di ricorso alle forme notificatorie di cui all'art. 150 cpc, parte ricorrente dovrà indicare il numero dei soggetti contro interessati (per consentire di apprezzarne la rilevanza numerica), ovvero dovrà indicare le ragioni in forza delle quali non sia in grado di identificarli tutti.

Alessandria, 11/03/2021.

Il GdL  
Stefano Moltrasio

